



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 82 DEL 03-06-2021

Oggetto: SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE-SOFTWARE -HARDWARE-
DOMINIO-SISTEMI DIGITALE-AFFIDAMENTO ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo ente ha una rete informatizzata che richiede prestazioni di assistenza alle procedure;

VISTO l'art.36 del codice degli appalti di cui al D.lgs.n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia e l'art.63;

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto Legislativo n. 50/2016, rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", non derogato dal decreto semplificazioni, che ivi a stralcio si riporta:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

EMERSO che, per quanto sopra, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

PRESO ATTO che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra si ritiene possa rientrare tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art.1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208 ;

VISTO l'art.1 comma 419 della legge n.232 del 11.12.2016 ai sensi del quale: "all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 sono apportate le seguenti modificazioni:

"al comma 512, le parole "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori sono sostituite dalle seguenti : " provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori";

RITENUTO poter legittimamente approdare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti

locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche ;

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016, come richiamato dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non derogato espressamente dall'articolo 1 comma 1 del D. L. 76/2020, e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

-CHE, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza , pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

-CHE l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

RITENUTO:

-CHE i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

-CHE il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

DATO ATTO che i programmi sono stati acquistati dalla Ditta Halley Informatica srl di Matelica, azienda leader nel settore, di massima fiducia e serietà, che da oltre 20 anni fornisce assistenza tecnica alle procedure ed agli operatori;

VISTE le linea guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili pubblicata nel portale ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione);

EVIDENZIATO che nelle stesse è definito infungibile un bene o servizio qualora sia “l’unico che può soddisfare un certo bisogno” e che in tal caso sia possibile derogare ai principi dell’evidenza pubblica;

CHE l’infungibilità di un certo bene o servizio in alcuni casi può derivare da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore;

CHE in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti;

CHE in merito ciascuna stazione appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

CHE nella fattispecie in esame l’emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio comporta costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all’altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;

CHE, nel caso di specie l’ente ha sostenuto costi di investimento iniziale per l’acquisto dei programmi informatici, con conseguenti processi di formazione ed apprendimento, non recuperabili in caso di cambio del fornitore, con conseguente disinvestimento di cespiti, tale da creare danni economici all’ente;

CHE, pertanto, soltanto mantenendo il servizio di assistenza in oggetto in capo alla stessa ditta proprietaria dei programmi informatici risulta possibile la gestione dei programmi e dei prodotti già acquistati, mentre in caso diverso sarebbe compromessa la stessa continuità del servizio e delle relative attività di assistenza e manutenzione informatica;

RITENUTO quindi che nella fattispecie non possa ricorrersi a nessuna forma di gara in quanto l’Halley dispone dei programmi e delle attrezzature specifiche compatibili con il sistema già esistente acquistato a suo tempo dalla stessa Ditta e comunque la più adatta a fornire adeguata assistenza sistemistica vista la particolarità e specificità dei prodotti e servizi forniti;

VISTA la proposta dell’operatore economico Halley informatica in atti;

CONSIDERATO che la proposta comprende :

- assistenza software come da specifica
- assistenza hardware per i componenti specificati
- assistenza sistemistica (servizio full service, servizio black box, servizio disaster recovery, servizio storage)
- servizio conservazione digitale per tutte le macrocategorie documentali oltre al protocollo informatico fino al 31/03/2021

DATO ATTO che la spesa quantizzata in complessive €. 15.182,00 oltre iva secondo legge e così per €. 18.522,04 trova imputazione al cap. 120 del bilancio anno corrente;

RILEVATA, quindi, la possibilità di poter effettuare procedura di acquisto diretta in quanto, altresì :

-criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento dei servizi più snella, che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione là dove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni;

RITENUTO inoltre che l'articolazione di una procedura diversa da quella ivi prevista violerebbe il principio della proporzionalità, dato l'importo di appalto, nonché quello di non aggravamento del procedimento amministrativo, per il quale criteri di economicità, efficienza consentono nella fattispecie in esame l'affidamento diretto ;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO CHE non si rilevano rischi da interferenze ;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO altresì l'art.151,comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI :

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO:

- l'art.192 del D.lgs.n.267/200 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016, come espressamente richiamato dall'articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la linee guida Anac relativa agli affidamenti sotto soglia comunitaria approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016;

RILEVATO per quanto sopra che per gli affidamenti diretti ad acquisire beni, servizi o lavori di modico valore e per i quali sia certo il fornitore, nonché **in forma di ordine diretto del mercato elettronico**, si possa procedere con un unico atto che specifichi in modo semplificato le ragioni della scelta, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e il possesso dei requisiti dei caratteri generali

RITENUTO quanto appresso:

- **oggetto affidamento:** servizio completo hardware software e conservazione digitale importo: €. 15.182,00 oltre iva secondo legge;
- **fornitore:** halley informatica srl
- **criteri di selezione:** affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e art.63 comma 2 lett. b) D.lgs.n.50/2016. Trattasi di assistenza ed aggiornamento di programmi la cui proprietà per la loro specifica natura, come prodotti dell'ingegno, appartiene alla ditta individuata, in condizioni di esclusività. Si evidenzia l'antieconomicità di una scelta diversa che imporrebbe all'ente disinvestire i propri cespiti;
- **possesso dei requisiti di carattere generale:** operatore economico qualificato nella piattaforma di e-government della pubblica amministrazione ;

ACQUISITO secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in esecuzione di quanto disposto dall'art.3 comma 1 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara –CIG **Z1231FAFDD**;

VERIFICATO il casellario Anac con risultanze negative;

VISTO in particolare il Durc con risultanze regolari appositamente richiesto dalla stazione appaltante prot.inail 26086943 con scadenza 11.06.2021;

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di euro 18.522,04 comprensivo di iva secondo legge ;

RITENUTO che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili è il seguente:

Anno	Importo esigibile
2021	€. 18.522,04

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio completo assistenza hardware software e conservazione digitale così come proposta sulla piattaforma di e-governement dall'operatore economico HALLEY INFORMATICA con sede in Matelica, P. IVA 00384350435 al costo complessivo di €. 15.182,00 oltre iva secondo legge, giusto schema convenzionale in atti e riepilogo acquisti ordine diretto identificativo n. 6214544;

DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la halley informatica srl per quanto sopra evidenziato al costo di €. 15.182,00 oltre iva secondo legge e così per complessive €. 18.522,04;

DI IMPEGNARE la somma di €. 18.522,043 al cap. 120 del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

DI DARE ATTO CHE :


- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO CHE l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico ;

DI DICHIARARE che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
125	04.06.2021	18.522,04	120		2021
Data 04.06.2021					
					
Responsabile del servizio finanziario Silvia Roberta Vallorani					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2021 al 23-06-2021 con numero 461

Castignano, li 08-06-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino